

Definizione delle aree di salvaguardia dei corpi idropotabili

Il DPR 236/88 stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e introduce misure atte a garantire la difesa delle risorse idriche (art.1). Al riguardo per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano stabilisce aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi e alle opere di presa; mentre le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde (art.4).

I criteri di individuazione delle aree di salvaguardia e di dimensionamento delle diverse zone componenti devono essere stabiliti tenendo conto delle situazioni morfologiche, idrogeologiche, idrologiche e idrochimiche che caratterizzano sorgenti, pozzi, e punti di presa di acque superficiali.

Le singole zone possono essere individuate secondo i seguenti criteri:

- a) criterio geometrico, di norma adottato per la definizione della zona di tutela assoluta e per la delimitazione provvisoria della zona di rispetto;
- b) criterio temporale, basato sui "tempi di sicurezza"; viene riservato per la delimitazione definitiva della zona di rispetto;
- c) criterio idrogeologico, riservato alle zone di protezione ed alle zone di rispetto in condizioni idrogeologiche di particolare complessità che impediscono l'utilizzo del criterio temporale.

Le delimitazioni effettuate utilizzando i criteri di cui alle lettere b) e c) devono basarsi su studi idrogeologici, idrologici, idrochimici e sui dati storici delle caratteristiche chimiche e microbiologiche della risorsa interessata.

Le aree di salvaguardia, con particolare riguardo alle zone di rispetto, dovranno essere preservate dal degrado tramite la loro destinazione ad attività, insediamenti e infrastrutture che non rechino pregiudizio alle risorse idriche, nonché tramite il monitoraggio della qualità delle acque e la conservazione del territorio anche attraverso interventi di manutenzione e riassetto. Per la gestione delle aree di salvaguardia vigono le disposizioni dell'art.13 della legge 5 gennaio 1994 n.36.

Determinazione e criteri di individuazione delle aree di salvaguardia per i pozzi:

1. La zona di tutela assoluta costituisce l'area che circonda la captazione e viene delimitata con criterio geometrico; in genere si attribuisce un raggio non inferiore ai 10 m che può essere ampliato in funzione delle condizioni di rischio di contaminazione. In essa sono proibite tutte le attività e gli insediamenti tranne l'opera di captazione e la costruzione di servizio (art.5 DPR 236/88);
2. Pur richiamando il criterio geometrico che in base all'art. 6 del DPR 236/88 attribuisce alla zona di rispetto un raggio di 200 m, è consigliabile adottare il criterio temporale considerando i limiti idrogeologici presenti. Essa può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e allargata. Nella zona di rispetto ristretta si applicano i vincoli previsti dall'art. 6 del DPR 236/88, mentre nelle zone di rispetto allargate i vincoli dovranno rispondere all'esigenza di una progressiva attenuazione delle restrizioni nell'uso del territorio in relazione alla vulnerabilità della risorsa. Per la perimetrazione della zona di rispetto ristretta può adottarsi un tempo di sicurezza di 60 giorni, mentre per la zona di rispetto allargata può essere invece adottato un tempo di sicurezza di 180 o 365 giorni, a seconda dell'entità del rischio e della vulnerabilità della risorsa;
3. Si definisce zona di rispetto ad efficacia limitata una zona di rispetto in corrispondenza di un acquifero vulnerabile, con all'interno centri di pericolo. In queste zone devo-

no essere prescritti gli interventi necessari per la messa in sicurezza dei centri di pericolo e deve essere intensificata l'attività di controllo e monitoraggio per garantire la disponibilità di acque destinate al consumo umano;

4. La zona di protezione si riferisce ai bacini imbriferi e idrogeologici ed alle aree di ricarica delle falde utilizzate dalle opere di captazione, può essere delimitata con criterio idrogeologico, sulla base dei risultati dello studio idrogeologico, idrochimico ed idrologico.

Nelle zone di protezione devono essere adottate le misure relative alla destinazione del territorio interessato ed agli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici. Nelle zone di protezione dovrà essere effettuato il controllo idrochimico e piezometrico allo scopo di individuare preventivamente e delimitare eventuali inquinamenti che possono interessare le zone di rispetto.

L'azione deve articolarsi secondo i criteri definiti nello studio di settore risorsa idrica, per la protezione delle captazioni da pozzi, per l'individuazione delle aree di salvaguardia per le sorgenti, per le individuazioni delle zone di riserva, ed in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità degli acquiferi ivi evidenziate. Suo contenuto è dunque l'avvio di una specifica fase di studio delle problematiche connesse alla salvaguardia dei corpi idropotabili e la successiva adozione delle normative specifiche di tutela.

■ *sviluppo dell'azione*

- avvio dello studio specifico di dettaglio secondo i criteri indicati
- revisione della normativa di piano territoriale in funzione degli esiti dello studio

■ *riferimento al programma di attuazione*

priorità: 6

■ *altri dati dell'azione*

territori comunali interessati	tutti
enti coinvolti	Assessorato Regionale Territorio Consorzio di Bonifica della Provincia di Ragusa
ufficio responsabile del procedimento	Ufficio Risorse Idriche ed Energetiche
costi totali previsti	300 mln
tempi previsti	2 anni
correlazione con altre schede	F2a
altri strumenti di programmazione	PRG Comunali, PARF Comunali
tipologia dell'azione	indiretta